

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI BELLUNO



Comune di
SAN GREGORIO NELLE ALPI

Zonizzazione acustica del territorio comunale

REGOLAMENTO

**PER LA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE DEGLI
AMBIENTI ABITATIVI E DELL'AMBIENTE ESTERNO**

Settembre 2005



Via Val di Fontana, 13 - 32025 Mas di Sedico (BL) - mail info@dbefte.it
T. 0437.915485 / 0437.87297 - Fax 0437.847795

A cura di :

dBefe Servizi per l'Acustica

dott. ing. Federico Rossetti e dott. ing. Federico Moretti

Comune di San Gregorio Nelle Alpi:

Ufficio Tecnico – p. i. Casagrande Danilo

SOMMARIO

SOMMARIO	3
TITOLO I - GENERALITÀ.....	6
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	6
TITOLO II - MANIFESTAZIONI	7
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
ART. 4 -LIMITI.....	7
ART. 5 - ORARI	8
ART. 6 - PROCEDURE.....	8
TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	9
ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
ART. 8 - LIMITI.....	9
ART. 9 - ORARI	10
ART. 10 - RISPETTO DEGLI AMBIENTI CONFINANTI	10
ART. 11 - CASI PARTICOLARI	11
ART. 12 - PROCEDURE.....	11
TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE.....	12
ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE	12
ART. 14 - LIMITI.....	12
ART. 15 - ORARI	12
ART. 16 - PROCEDURA.....	13
TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	13
ART. 17 - MACCHINE DA GIARDINO	13
ART. 18 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.....	14
ART. 19 - SPETTACOLI PIROTECNICI	14

ART. 20 – AUTOLAVAGGI.....	14
ART. 21 – PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI	15
TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	15
ART. 22 – CONTROLLO.....	15
ART. 23 – CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO	15
ART. 24 – DELIMITAZIONE DELLE FASCE E LIMITI DI ESPOSIZIONE	16
TITOLO VII – DIFESA DAL RUMORE INTERNO PROVENIENTE DA AMBIENTI LIMITROFI.....	17
ART. 25 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	17
TITOLO VIII - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO	18
ART. 26 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
ART. 27 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	20
TITOLO IX - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO	21
ART. 28 – STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTI	21
TITOLO X – RISANAMENTO ACUSTICO	21
ART. 29 – GESTIONE DELLE CRITICITÀ.....	21
ART. 30 – IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	22
ART. 31 – I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICI DELLE IMPRESE	22
TITOLO XI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	23
ART. 32 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	23
ART. 33 – SANZIONI.....	23
ART. 34 – MISURAZIONI E CONTROLLI.....	24
ART. 35 – TERMINI DI APPLICAZIONE	24
ART. 36 – DECADENZA	24
ALLEGATO 1	25
ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE E RELATIVE PLANIMETRIE	25

ALLEGATO 2	28
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	28
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	30

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447.
2. Il presente regolamento definisce:
 - le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e non;
 - le procedure per la produzione delle documentazione di impatto e clima acustico;
 - i requisiti acustici passivi delle strutture poste a separazione degli ambienti abitativi;
3. È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 21/1999.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
3. **Inquinamento acustico esterno :** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
4. **Inquinamento acustico interno :** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno.

5. **Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
6. **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
7. **L_{ASmax} :** livello massimo di pressione sonora ponderato A con costante di tempo slow;
8. **L_{Aeq} :** livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato A.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le prescrizioni di cui al presente titolo si applicano alle manifestazioni temporanee che comportano attività rumorosa a carattere temporaneo.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono manifestazioni a carattere temporaneo, comportanti attività rumorosa secondo la definizione di cui al precedente art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché non superino le **30** giornate consecutive nell'arco di un anno solare e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 – Limiti

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree identificate in allegato al presente regolamento, devono, di norma, rispettare i criteri ed i limiti di immissione indicati nella tabella 1 allegata. La tabella definisce per tipologia di manifestazione la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste ed i limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree lo svolgimento delle manifestazioni risulta soggetto ai criteri ed ai limiti di immissione indicati nella tabella 2.
3. L'indicazione della durata massima degli eventi tiene conto della durata delle prove tecniche degli impianti audio.

4. Al di fuori degli orari indicati nell'allegato 1 devono comunque essere rispettati i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.
5. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di immissione di 108 dB (A) L_{asmax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 5 - Orari

1. Le manifestazioni del presente titolo devono essere svolte:
 - a. per le manifestazioni ubicate nelle aree identificate in allegato, nel rispetto dei limiti orari di cui alla tabella 1;
 - b. per le manifestazioni ubicate nelle altre aree, nel rispetto dei limiti orari di cui alla tabella 2.

Art. 6 - Procedure

1. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al precedente art. 3 necessita di autorizzazione da richiedere al competente ufficio comunale almeno **20** giorni prima dell'inizio.
2. Nel caso di manifestazioni che risultano in grado di rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 4 la domanda di Autorizzazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio e dovrà contenere la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, che le emissioni rientrano nei limiti di cui al detto art. 4 e che l'attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni e degli orari fissati dal presente regolamento. L'Autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro **10** giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 4, devono richiedere il rilascio di Autorizzazione in deroga almeno **30** giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredando la richiesta con una relazione redatta da un *Tecnico Competente in Acustica*.
4. Le manifestazioni previste nelle aree protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura ovvero rientranti nella Classe I della zonizzazione acustica del territorio comunale, devono essere autorizzate in maniera espressa.

5. L'atto autorizzativo o, nel caso di Autorizzazione tacita, copia della richiesta riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED **ASSIMILABILI**

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si individuano:
 - a) cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - b) cantieri generici assoggettati ai sensi della normativa edilizia vigente alla sola comunicazione.
2. In caso di messa in opera di cantieri le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 8 - Limiti

1. Il limite assoluto di immissione da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è $L_{aeq} = 70 \text{ dB (A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti. Tale limite va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di immissione di $L_{aeq} = 65 \text{ dB (A)}$, con TM ≥ 10 minuti a finestre chiuse.
2. Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura

ovvero in Classe I, in sede di rilascio dell'Autorizzazione, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare

Art. 9 - Orari

2. L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 09.00 alle ore 19.00. L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. Le attività svolte in cantieri generici, di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b), sono consentite tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00; il sabato ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00. L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il sabato ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 10 - Rispetto degli ambienti confinanti

1. Per contemperare le esigenze di qualsiasi tipo di cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, è fatto obbligo che :
 - a) il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori.
2. In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 – Casi particolari

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 12 – Procedure

1. Lo svolgimento delle attività di cantiere di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a) necessita di modulo da richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno **20** giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda di Autorizzazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio e dovrà contenere la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, che le emissioni rientrano nei limiti di cui al precedente art. 7, e che l'attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni e degli orari dettati dal presente regolamento. L'Autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro **10** giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
2. Lo svolgimento delle attività di cantiere di cui all'art. 6, lett. b), comma 2, non necessita di titolo autorizzativi, fermo restando l'obbligo di rispettare gli orari ed i limiti di immissione di cui al precedente art. 9.
3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui all'art. 7, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredata da relazione tecnica redatta da un *Tecnico Competente in Acustica ambientale*. L'autorizzazione in deroga è rilasciata in forma esplicita.
4. Ai cantieri per i quali si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o, comunque, ai cantieri di durata superiore ai 2 anni, è prescritta la presentazione in allegato alla domanda di Autorizzazione di una relazione acustica, redatta da un *Tecnico Competente*, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività del cantiere stesso.
5. I cantieri previsti nelle aree protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura ovvero di Classe I, ai quali si applica quanto prescritto al precedente art. 7, comma 3, devono essere autorizzati in maniera espressa.

6. L'atto autorizzativo o, nel caso di Autorizzazione tacita, copia della richiesta riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione, deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI **E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA'** **DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON** **TEMPORANEE**

Art. 13 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse quali discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi ed, inoltre, agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 14 - Limiti

1. All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 11, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di emissione e di immissione individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.
2. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 sottoindicati:
 - a. 102 dB(A) LA_{Smax}
 - b. 95 dB(A) $L_{A_{cq}}$.

Art. 15 - Orari

1. Le attività all'interno delle strutture permanenti come definite in precedenza sono consentite entro le ore 00.30 nei giorni feriali ed entro le ore 01.00 nei giorni festivi e prefestivi, fatta eccezione per le discoteche e similari, ove il limite orario per l'impiego di sorgenti sonore può essere prolungato, previa richiesta dell'esercente all'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alla ubicazione dell'attività, a condizione che non vengano superati i limiti di cui all'art. 14.

Art. 16 - Procedura

1. La domanda di Permesso di costruire relativa alla nuova costruzione delle strutture di cui al presente titolo deve contenere la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri definiti nel presente regolamento (Allegato 2).
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione della documentazione di cui al comma precedente anche i nuovi insediamenti in immobile esistente, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso, indipendentemente dal titolo edilizio eventualmente richiesto.
3. Qualora non sia richiesto alcun titolo edilizio la documentazione di previsione impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza d'esercizio

TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 17 - Macchine da giardino

1. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 21/1999 le attività con impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Tale limitazione si applica anche alle attività che contemplino l'uso di altre attrezzature con motore a scoppio (motoseghe, decespugliatori ecc.) utilizzate in prossimità di abitazioni di terzi.
3. Attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non

necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

4. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Art. 18 - Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 19 - Spettacoli pirotecnici

1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 11/01/2001, in ordine alla sicurezza, gli spettacoli di fuochi artificiali, sia a terra che aerei, sono soggetti al rilascio di autorizzazione in deroga nel rispetto della seguente condizione:
 - a. ubicazione del punto di lancio: il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai ad una distanza inferiore a 300 metri dai fabbricati destinati ad abitazione.
2. Gli spettacoli pirotecnici sono consentiti entro e non oltre le ore 24.00.

Art. 20 - Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 29.

2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.
3. Lo svolgimento delle sopraccitate attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 09.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 21 - Pubblicità fonica - Altoparlanti

1. La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone di classe I così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale, e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti rientranti in un raggio di 50 m.
2. L'uso di altoparlanti nei veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. La pubblicità fonica risulta soggetta ad l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada.

TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO **DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI** **AUTOVEICOLI**

Art. 22 - Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPAV) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Art. 23 - Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire

la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

2. Al fine di garantire l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, è fatto divieto di:
 - a) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
 - b) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - c) utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati a bordo di veicoli;
 - d) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Art. 24 - Delimitazione delle fasce e limiti di esposizione

1. Il presente articolo è definito in base al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio e/o riferimento.
2. A partire dalla mezzeria dell'asse viario, esterni e per ciascun lato, sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di 60 e 100 m. Tali fasce sono state assegnate rispettivamente all'asse Est-Ovest della SP n. 12 Pedemontana (direzione San Gregorio) e all'asse Nord Sud della stessa in direzione di Dussano.
3. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
4. All'interno di tali fasce, sono previsti limiti specifici definiti dal Comune:
 - a. 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b. 60 dB(A) Leq diurno per gli altri ricettori all'interno della fascia;
 - c. 50 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia.
5. Il rispetto dei valori sopra riportati e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C (valori limite assoluti di immissione) del D.P.C.M. 14/11/97, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
6. Qualora i valori sopra riportati e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C (valori limite assoluti di immissione) del d.p.c.m. 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di

procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a. 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b. 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c. 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Questi valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

7. Per quanto non espressamente indicato in tale articolo si farà riferimento al DPR 30 marzo 2004 n. 142.

TITOLO VII – DIFESA DAL RUMORE INTERNO

PROVENIENTE DA AMBIENTI LIMITROFI

Art. 25 – Requisiti acustici passivi

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, la progettazione e la realizzazione degli edifici dovranno essere conformi ai requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
2. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.
3. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
4. I progetti per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione degli stessi, qualora interessino strutture soggette al rispetto dei requisiti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997, dovranno essere corredati da apposita relazione sui requisiti acustici passivi.
5. Qualora l'intervento ricada nelle seguenti tipologie:
 - a. ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento che non riguarda componenti edilizi soggetti al rispetto dei valori di cui al D.P.C.M. 5.12.1997

si potrà produrre una dichiarazione sostitutiva della relazione sui requisiti acustici passivi su apposita modulistica elaborata dall'Ufficio Tecnico comunale.

TITOLO VIII - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO

Art. 26 - Documentazione di impatto acustico

1. Relativamente ai nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative la richiesta di rilascio di Permesso di Costruire, di certificato di conformità edilizia e di licenza od autorizzazione all'esercizio deve essere corredata della documentazione di impatto acustico, redatta da *Tecnico Competente in Acustica* in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto al fine di garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dalla zonizzazione acustica.
2. Qualora, in luogo dei titoli di cui al comma precedente, sia prevista la presentazione di Denuncia di Inizio Attività, od altro titolo equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competenti al controllo.
3. La documentazione di impatto acustico di cui al comma 1, deve essere altresì prodotta in tutti i casi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
 - a. opere soggette a V.I.A. o di clima acustico;
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - d. impianti sportivi e ricreativi;
 - e. attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
 - f. attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

- g. attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - h. artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - i. grandi strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali;
 - j. parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - k. cave;
 - l. impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - m. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - n. strade di tipo:
 - B (strade extraurbane principali);
 - C (strade extraurbane secondarie);
 - D (strade urbane di scorrimento);
 - E (strade urbane di quartiere)
 - F (strade locali);secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. In ogni caso gli impianti di cui al comma precedente dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
 5. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze.
 6. Le imprese esistenti, entro 6 mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori previsti dalla zonizzazione stessa ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano all'Ufficio tecnico comunale, entro lo stesso termine, il piano di risanamento contenente le modalità ed i tempi di adeguamento.
 7. Il piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale entro 15 giorni.
 8. Le domande di licenza per le attività che, inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre emissioni rumorose, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di

latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).

9. Se l'intervento ricade nelle seguenti tipologie:

- circolo privato o pubblico esercizio ove NON sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- attività industriale o artigianale di tipo produttivo:
 - I. ove NON sono installati impianti rumorosi;
 - II. che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative;
 - III. delle quali non sono ancora definiti i processi produttivi e quindi le tipologie di sorgenti sonore coinvolte;
- attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratorio di analisi ove NON sono installati impianti rumorosi;

si potrà produrre una dichiarazione sostitutiva della documentazione di Valutazione di Impatto Acustico su apposita modulistica elaborata dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 27 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, in sede di presentazione di piano urbanistico attuativo e/o di richiesta di rilascio di Permesso di Costruire, è fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico, secondo i criteri definiti nel presente regolamento (allegato 2), delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- a) scuole ed asili nido,
- b) ospedali,
- c) case di cura e di riposo,
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli, privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi,
- f) impianti sportivi e ricreativi.

2. Qualora l'intervento ricada nelle seguenti tipologie:

- I. ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento e/o riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione;

- II. già oggetto di valutazione all'interno del Progetto di Nuova Urbanizzazione;
- III. sia situato ad una distanza superiore ai 200 m dalle opere di cui al precedente art. 26 comma 3;
si potrà produrre una dichiarazione sostitutiva della documentazione Previsionale di Clima Acustico su apposita modulistica elaborata dall'Ufficio Tecnico comunale.
3. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO IX - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 28 - Strumenti urbanistici e Regolamenti

1. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.
2. Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed altri regolamenti eventualmente vigenti.

TITOLO X – RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 29 - Gestione delle criticità

1. Fino alla definizione dei piani di risanamento acustico, comunali e delle imprese, ed all'attuazione delle misure in essi contenute, ogni criticità dovrà essere gestita per mezzo di misure idonee tali da non peggiorare l'impatto sonoro preesistente.

Art. 30 – Il piano di risanamento acustico comunale

1. Il piano di risanamento acustico comunale, redatto in conformità all'art 7 della L.447/95 e all'art. 5 della L.R. del Veneto 21/1999, sotto la responsabilità del *Tecnico Competente in Acustica ambientale*, viene predisposto entro 12 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica o dalla verifica del superamento dei limiti.
2. Il piano di risanamento acustico comunale contiene:
 - a. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della zonizzazione acustica;
 - b. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - d. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 31 – I piani di risanamento acustici delle imprese

1. I titolari di imprese verificano entro sei mesi la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, entro lo stesso termine, presentano al Comune apposito piano di risanamento. Qualora le imprese verificassero la rispondenza acustica ai suddetti valori devono comunque darne notizia al comune entro **30** giorni dall'avvenuta verifica.
2. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione (EMAS – ISO 14000).
3. I piani di risanamento acustico delle imprese indicano:
 - a. le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
 - b. gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
 - c. i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;
 - d. gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
 - e. la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;
 - f. i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

- g. la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.
- 4. Il piano di risanamento acustico dell'impresa è attuato entro il termine massimo di **24** mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento va data comunicazione al comune entro quindici giorni

TITOLO XI - SISTEMA SANZIONATORIO E

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza:
 - a. limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, anche non considerate nel presente regolamento;
 - b. il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.
3. Le facoltà di cui ai precedenti commi non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 33 - Sanzioni

1. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite fissati dal presente regolamento o dal altra normativa vigente in materia è punito, ai sensi dell'art. 10 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00, fermo restando l'obbligo di ripristinare le emissioni sonore all'interno dei limiti previsti.

2. Qualunque altra violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, è punita, ai sensi dell'art. 10 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

Art. 34 - Misurazioni e controlli

1. I parametri di misura (limiti di immissione) riportati del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a. L_{aeq} , come definito dal DM 16/3/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b. L_{aslow} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.
2. Per quanto riguarda tutti gli altri controlli vigono le metodologie ed i parametri definiti dal già citato DM 16/3/1998.
3. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico - Scientifica o al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 35 - Termini di applicazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Comunale. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ART. 36 - Decadenza

1. L'emanazione dei criteri di cui all'art. 4 della L.26/10/1995, n. 447 da parte della Regione Veneto comporterà la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE E RELATIVE PLANIMETRIE

1. Sono riportate di seguito le aree, di cui al Titolo II, destinate ad attività di carattere temporaneo nel territorio del Comune di San Gregorio Nelle Alpi:
 - a. Area comprendente: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Caduti del Lavoro e Piazza del Municipio;
 - b. Area sportiva di San Gregorio con accesso da Via S. Pertini;
 - c. Aree situate in località Roncoi: smonticazione e parcheggio Ligont;
 - d. Area degli impianti sportivi in località Paderno;
 - e. Area retrostante la nuova piazzola ecologica a Paderno (lato nord chiesa)
 - f. Tutte le aree antistanti le chiese parrocchiali situate nel territorio del Comune di san Gregorio Nelle Alpi di cui non si allegano le planimetrie.




Figura 1 – aree per attività temporanea “Area Smonticazione” – “Parcheggio Ligont”




Figura 2 - aree per attività temporanea presso San Gregorio: P.zza del Municipio e area degli impianti sportivi




Figura 3 - aree per attività temporanea presso Paderno: area degli impianti sportivi e zona retrostante la nuova piazzola ecologica (lato nord chiesa)

TABELLA 1

Aree di cui all' art. 4 comma 1, lett. a) della L.Q. 447/95.

SITO	Affluenza	N. Max di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario
Individuazione cartografica (vedi allegato 1)	Afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	24.00
	Afflusso atteso >300 persone	//	12h	65	70	24.00¹ 00.302

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	24.00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palestra)	> 300	4h	10	70	75	24.00
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	24.00
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	24.00
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	24.00

NOTE:

¹ feriali e festivi

² venerdì e prefestivi

ALLEGATO 2

Redazione della documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritto in seguito:
 - a) specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, ovvero la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997, qualora il comune abbia adottato tale classificazione
3. Descrizione delle sorgenti di rumore.
4. Analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti.
5. Valutazione del volume di traffico indotto presumibile, V_{eq}/h e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico.
6. Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.

7. indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.
8. Soggetti riceventi:
 - a) Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
9. Livelli esistenti e livelli previsti:
 - a) Indicazione dei livelli indicati ai commi a) e b), almeno nei seguenti punti; confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette.
10. livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
11. livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
12. Descrizione degli interventi di bonifica:
 - a) Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.
 - b) In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.
13. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle immissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impiantii di ventilazione, ecc.;

- indicazione della classe acustica della zona;
- indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.

Redazione della documentazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La documentazione Previsionale del Clima Acustico comprende:

- una rilevazione dello stato di fatto *ante operam*: localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore, valutazione dei relativi contributi all'inquinamento acustico con indicazione dei periodi temporali di riferimento: rilievi fonometrici dei livelli di rumore esistenti, ed eventuale loro integrazione con valori ricavati da modelli di simulazione;
- valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore previsti; indicazione dei livelli di rumore calcolati attraverso modelli di simulazione in corrispondenza dei bersagli sensibili dell'intervento: I parametri di calcolo dovranno essere omogenei con quelli assunti per la caratterizzazione della situazione attuale, per consentire confronti corretti. I valori previsti verranno confrontati con i valori di qualità previsti per la zona;
- descrizione tecnica degli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, e calcolo previsionale degli effetti di mitigazione previsti: eventuale descrizione degli interventi progettuali finalizzati al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997;
- Nei PIANI ATTUATIVI la documentazione Previsionale del Clima Acustico deve essere integrata da:
 - Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del Piano. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano;
 - Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;

- Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dalla Variante Generale del P.R.G.;
- Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo;
- Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.

La completa realizzazione di tali interventi è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

Elaborati grafici allegati alla pratica edilizia e/o urbanistica, significativi ai fini della documentazione:

- stralcio della zonizzazione acustica relativa all'ambito di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento;
- individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente e in quella di progetto;
- caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
- mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post opera, e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti.

Tra gli obiettivi primari di un PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE e/o recupero/riqualificazione deve esserci anche il perseguimento del miglior clima acustico compatibile con le funzioni assegnate all'area.

Il tecnico competente
n. 461
(Regione Veneto)

Il tecnico competente
n. 359
(Regione Veneto)

dott. ing. Federico Moretti

dott. ing. Federico Rossetti